

ARTICOLO 1 S - OGGETTO, RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	4
ARTICOLO 2 S - DURATA	5
ARTICOLO 3 S - MODIFICHE CONTRATTUALI	5
ARTICOLO 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE	6
ARTICOLO 5 S - QUALIFICAZIONE CLOUD	7
ARTICOLO 6 S - EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD	9
ARTICOLO 7 S - TITOLARITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI	10
ARTICOLO 8 S - GARANZIE	10
ARTICOLO 9 S - SUBAPPALTO	10
ARTICOLO 10 S - MODALITÀ DI ESECUZIONE	11
ARTICOLO 11 S - VERIFICA DI CONFORMITÀ	11
ARTICOLO 12 S - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	13
ARTICOLO 13 S - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO	14
ARTICOLO 14 S - PENALI	15
ARTICOLO 15 S - CORRISPETTIVO	17
ARTICOLO 16 S - REVISIONE PREZZI	19
ARTICOLO 17 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	20
ARTICOLO 18 S - CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE	23
ARTICOLO 19 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
ARTICOLO 20 S - NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI	26
ARTICOLO 21 S - PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE	31
ARTICOLO 22 - PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	31
ARTICOLO 23 - FORZA MAGGIORE	31
ARTICOLO 24 S - FORO ESCLUSIVO	32

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “**Committente**”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal _____, nella funzione di Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” (“Decreto Salva-Italia”), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 16 Aprile 2025;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del

Codice, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- e) *<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità>*: che ai fini della stipula del presente contratto, l'Impresa ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento de _____ *<specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>*;
- f) : successivamente alla sottoscrizione da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: B9AB9407F3;
- h) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta Economica; Allegato II – Capitolato tecnico; Allegato III Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato IV – Patto di integrità; *<eventuale>*, Allegato V contratto di avalimento; Allegato VI – Privacy, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni:
- per la **Committente** si intende l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L.;

ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente

- per **Regolamento ACN**: Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 adottato da ACN con Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024
- m) *eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso*: ____ risulta allo stato pendente, innanzi al ____ giudizio R.G. ____, instaurato dalla ____ contro ____, per ____>

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S – OGGETTO, RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso:
 - a) Sottoscrizioni del perimetro base (comprehensive del servizio di manutenzione premium):
 - 1) Sottoscrizioni Commvault on premises;
 - 2) Sottoscrizioni Commvault Cloud SaaS;
 - 3) Sottoscrizioni Commvault Cloud SaaS per utenti Office 365 (con capacità Unlimited) e Active Directory ed Entra ID;
 - b) Sottoscrizioni del perimetro opzionale (comprehensive del servizio di manutenzione premium):
 - 1) Sottoscrizioni Commvault on premises;
 - 2) Sottoscrizioni Commvault Cloud SaaS;
 - c) Servizio Commvault Cloud Enterprise Success Service – TAM;
 - d) Servizio Commvault Quickstart – Servizi Specialistici a consumo.

Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.

2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle

- specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
3. Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere erogate, laddove non eseguite da remoto, presso le sedi di INAIL site in Roma: principalmente presso la sede di Via S. Regina Degli Apostoli 33, 00145 Roma (RM) o altre sedi site in Roma. Per la consegna delle sottoscrizioni il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato Tecnico.
 4. È designato quale Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Codice e del relativo Allegato II.14, il Dott. _____. *<in alternativa:* Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. _____.>.
 5. L'Impresa ha comunicato alla Committente, prima della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nella persona del _____, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S – DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla “*Data di accettazione della Fornitura*” relativa alle sottoscrizioni di cui all'Art. 1S, comma 1, lett. a). L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 17 e 18, del Codice, contestualmente alla stipula.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
3. La Committente, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, si riserva di prorogare il Contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a €1.328.566,72, al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del Contratto.
4. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

ARTICOLO 3 S – MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Appalto specifico indetto da Consip S.p.a. per acquisizione di prodotti software e servizi di supporto specialistico della soluzione di backup e restore Commvault per INAIL – ID 2892

2. La Committente oltre alle opzioni di cui all'art.2 del presente contratto può:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice;
 - b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
 - d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
3. Nei casi di cui precedenti lettere a), b) e d), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
4. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, con riferimento alle sottoscrizioni opzionali e al servizio di supporto specialistico Quickstart, in caso di mancata richiesta, da parte di INAIL, ovvero di richiesta per un quantitativo inferiore a quello stimato nel Capitolato tecnico, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
5. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 4 S – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Appalto specifico indetto da Consip S.p.a. per acquisizione di prodotti software e servizi di supporto specialistico della soluzione di backup e restore Commvault per INAIL – ID 2892

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente: di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
10. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ARTICOLO 5 S – QUALIFICAZIONE CLOUD

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Appalto specifico indetto da Consip S.p.a. per acquisizione di prodotti software e servizi di supporto specialistico della soluzione di backup e restore Commvault per INAIL – ID 2892

1. Il presente contratto è stato stipulato previa verifica sul Catalogo ACN di cui al Regolamento ACN n. 21007/2024 del 27/06/2024 del possesso del livello di qualificazione dei servizi cloud di cui all'art. "Oggetto", comma 1, lett. a) punti 2) e 3) e comma 1, lett. b) punto 2) richiesto dal Capitolato tecnico.
2. Le modalità di erogazione del servizio (Livelli di servizio) sono regolate in dettaglio nell'Allegato e nell'Appendice del Regolamento ACN corrispondente al livello di qualificazione richiesto, pena l'applicazione delle relative sanzioni previste nell'art. "Penali".
3. Il livello di qualificazione previsto per l'esecuzione del presente contratto dovrà essere mantenuto per tutta la durata contrattuale. In caso di avvio del procedimento di revoca della qualificazione da parte dell'ACN o in prossimità della scadenza della validità della qualificazione è onere e responsabilità esclusiva del Fornitore di adoperarsi per tempo al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi anche, ove possibile, prestando la necessaria collaborazione al CSP/Produttore.
4. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione contrattuale, la qualificazione dovesse essere prossima alla scadenza e non fosse già intervenuto il relativo rinnovo, è obbligo del Fornitore trasmettere entro e non oltre il termine di scadenza originale l'eventuale provvedimento, rilasciato da ACN ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del Regolamento ACN, di autorizzazione ad operare in continuità fino alla data di conclusione del procedimento di rinnovo, pena l'applicazione della relativa penale.
5. Nel caso in cui l'ACN comunichi l'avvio del procedimento di revoca della qualificazione ai sensi dell'art. 20 del Regolamento ACN è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite PEC alla Committente entro 5 giorni solari dalla ricezione della comunicazione da parte del CSP/Produttore, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che il CSP/Produttore, a seguito della comunicazione da parte di ACN, abbia comunicato l'avvio del procedimento di revoca della qualificazione senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Committente nel termine sopra riportato, si applicheranno le sanzioni previste all'articolo "Penali".
6. Si precisa che l'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma si riferisce anche all'ipotesi in cui l'avvio del procedimento riguardi uno o più prodotti oggetto del contratto e/o comunque funzionali alla relativa esecuzione.
7. Nel caso in cui l'ACN comunichi la revoca della qualificazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento ACN è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite PEC alla Committente entro 5 giorni solari dalla ricezione della comunicazione da parte del CSP/Produttore, pena l'applicazione della penale di cui all'art. "Penali". Resta salvo il diritto della Committente di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che il CSP/Produttore, a seguito della comunicazione da parte di ACN, abbia comunicato la revoca della qualificazione senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Committente nel termine sopra riportato, si applicheranno le sanzioni previste all'articolo "Penali".

8. Resta inteso che, in caso di revoca della qualificazione di cui all'art. 21 del Regolamento ACN, si applicherà quanto previsto all'art. "Condizione particolare di risoluzione" nonché all'art. "Exit Strategy e Grace Period".
9. Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute derivanti da sopraggiunti provvedimenti normativi e/o regolamentari che comportino l'attribuzione di nuove competenze alla Committente o la variazione dei livelli di classificazione di una o più tipologie di dati, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione di uno o più dei servizi cloud oggetto del contratto superiore a quello richiesto ai fini della stipula, la Committente deve darne immediata comunicazione al Fornitore tramite PEC, chiedendo a quest'ultimo di fornire la propria disponibilità ad avviare per il tramite del CSP/Produttore, l'iter di qualificazione corrispondente, qualora non ne sia già in possesso.
10. Nel caso in cui il Fornitore acconsenta, lo stesso per il tramite del CSP/Produttore, è obbligato ad avviare, entro un termine concordato con la Committente, l'iter per il conseguimento del livello superiore di qualificazione. In caso di mancato conseguimento del livello superiore, si applica quanto previsto dal successivo comma.
11. Nel caso in cui il Fornitore opponga rifiuto, la Committente ha diritto di recedere dal contratto per giusta causa, ferma la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, anche solo in parte, ove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 6 S – EXIT STRATEGY E GRACE PERIOD

1. Al termine della durata contrattuale, che esso coincida o meno con la naturale scadenza del presente contratto, per un periodo pari a 30 giorni, altrimenti detto *grace period*, il Fornitore si obbliga, senza oneri aggiuntivi, a mettere a disposizione della Committente i dati di quest'ultima, ai fini del relativo recupero. Il Fornitore si obbliga a dare idonee garanzie dell'eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati del Committente. In ogni caso, il Fornitore si impegna a dare supporto al Committente per il *grace period*, senza oneri aggiuntivi (*Exit strategy*).
2. Preliminarmente alla fase di *Exit strategy*, il Fornitore si obbliga a esportare i dati in un formato che andrà stabilito in accordo con la Committente e, comunque, idoneo a consentire il trasferimento dei dati stessi e dei servizi.
3. Al termine di tale periodo di recupero, e a meno che non sia espressamente richiesto dalla legge, i dati della Committente verranno cancellati e/o comunque resi inaccessibili. A tal fine, il Fornitore si obbliga a fornire tutte le idonee garanzie a dimostrazione della eliminazione dei dati nonché la disponibilità a far eseguire verifiche in tal proposito da parte della Committente o di soggetti terzi da questa designati.
4. In caso di revoca della qualificazione, trova applicazione quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del Regolamento ACN.
5. Le previsioni del presente articolo trovano applicazione anche nel caso di recesso/cessazione parziale del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 7 S –TITOLARITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. Le Sottoscrizioni di cui all'Art.1 S, nonché la relativa documentazione, sono concesse alla Committente con efficacia legata al periodo di durata della sottoscrizione stessa; la Committente sarà titolare del relativo diritto di uso a partire dalla relativa "*Data di accettazione della Fornitura*"; prima di tale data, tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione da parte della Committente stessa.

ARTICOLO 8 S – GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
4. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "*Data di accettazione della Fornitura*" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
6. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 9 S – SUBAPPALTO

<se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto, inserire:

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.>

<se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto è previsto, inserire successivi commi:

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ <eventuale,

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Appalto specifico indetto da Consip S.p.a. per acquisizione di prodotti software e servizi di supporto specialistico della soluzione di backup e restore Commvault per INAIL – ID 2892

solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario:
per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.>.

2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi, da applicarsi anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori, ove l'ulteriore subappalto sia ammesso.
3. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento <*in alternativa solo laddove indicata in offerta una percentuale inferiore al 20% e questa sia stata ritenuta ammissibile* in misura pari al per cento> delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
4. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
5. <<*eventuale ove previsto* Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi _____, in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d, dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto. Le predette prestazioni non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 10 S – MODALITA' DI ESECUZIONE

1. La fornitura di sottoscrizioni, di cui all'Art. 1 S, comma 1, lett. a) e b), e dei servizi, collegati alle sottoscrizioni stesse, di cui all'Art. 1 S, comma 1, lett. c) e d), dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

ARTICOLO 11 S – VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. La fornitura delle sottoscrizioni e dei servizi, di cui all'art. 1 S, comma 1, sarà sottoposta a verifica di conformità da parte della Committente secondo le tempistiche previste nel Capitolato Tecnico, al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del progetto.
3. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

4. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “*Data di Accettazione della Fornitura*” con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. a), b) e c) ovvero “*Data di accettazione del Servizio*” con riferimento ai servizi di cui all’art. 1 S comma 1, lett. d), relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato “Penali”. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
6. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 17 G “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.
7. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
8. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
10. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “*certificato di verifica di conformità*” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 dell’Allegato II.14 del Codice.
11. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il “*certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF)*” e/o il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione. I certificati verranno emessi solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all’art. 1 S.
14. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso l’INAIL per pianificare e consuntivare le attività, giorni ed ore di

supporto erogate, secondo le modalità comunicate dall'Istituto stesso. INAIL rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 12 S – SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
2. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
3. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
4. La Committente comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti, il livello di severità mediante gli strumenti indicati nel Capitolato tecnico.
5. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche la realizzazione di un workaround (i.e. soluzione temporanea) o l'effettuazione di una riparazione di emergenza o l'implementazione di una procedura operativa alternativa che riduca l'impatto del guasto e/o malfunzionamento rilevante. In ogni caso, l'Impresa continuerà ad adottare ogni misura ragionevole al fine di correggere definitivamente il malfunzionamento. In ogni caso, ove per motivi oggettivi e documentabili l'eliminazione del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quelli indicati nei precedenti punti, l'Impresa, previa fornitura di una soluzione temporanea (fix temporanea, circumvention o bypass) entro i termini sopra indicati, potrà concordare con INAIL un nuovo termine per la risoluzione definitiva del malfunzionamento. Nel caso in cui l'Impresa abbia fornito una soluzione temporanea al malfunzionamento e concordato un nuovo termine per la soluzione definitiva, tale nuovo termine sarà oggetto di eventuale applicazione delle penali previste nel contratto per la risoluzione dei malfunzionamenti.
6. Le Parti convengono che, qualora nel corso della gestione del malfunzionamento, il Fornitore necessiti di ulteriori input o informazioni da parte di INAIL, da questa riconosciuti come necessari e pertinenti, la misurazione delle tempistiche sopra indicate verrà sospesa per il tempo strettamente necessario ad INAIL per fornire le informazioni richieste.

7. L'Impresa si impegna a dare pronta comunicazione ad INAIL dell'implementazione ed attivazione di una soluzione temporanea del malfunzionamento.
8. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni, al fine di elevare il grado di affidabilità dei prodotti e/o di semplificare la manutenzione, provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
9. L'Impresa avrà il diritto di dichiarare obsoleti i propri Prodotti o specifiche versioni dei Prodotti, fornendo alla Committente congruo preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi, avendo comunque assicurato il rilascio di una nuova versione equivalente e, comunque, senza oneri aggiuntivi per INAIL.
10. Ove, per la risoluzione dei malfunzionamenti, fosse necessario l'intervento del personale dell'Impresa presso i locali ove sono installati i prodotti, tale accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di lavoro di INAIL e nel totale rispetto delle norme di sicurezza ed operative.

ARTICOLO 13 S – SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico, attraverso il servizio di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. d), previa richiesta della Committente. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella prevista al paragrafo 3.4 del Capitolato tecnico. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti, mediante apposita comunicazione al Fornitore che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo Responsabile della Fornitura, secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
L'erogazione del servizio dovrà essere avviata entro 10 (dieci) giorni lavorativi, o eventuale altra data concordata con la Committente, dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali".
3. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante la compilazione di un report "*Elenco degli interventi e Consuntivo attività*" e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo "Verifica di conformità".
4. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
 - installazione e configurazione del software
 - il test di funzionamento sistemistico ed applicativo del software;
 - il tuning del software.
5. Il servizio, laddove non svolto da remoto, verrà svolto principalmente presso la sede di Via S. Regina Degli Apostoli 33, 00145 Roma (RM) o altre sedi INAIL site in Roma dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica e i festivi, nei seguenti orari 9:00 / 18:00. In casi eccezionali, La Committente si riserva di richiedere l'intervento al di fuori

di tali fasce orarie, in misura massima pari al 5% del totale dei servizi professionali previsti dal contratto e senza ulteriori costi aggiuntivi

ARTICOLO 14 S – PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini fissati nel Capitolato, per la consegna della fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a), b) e del servizio di cui alla lett. c), la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo".
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini fissati nel Capitolato, per l'avvio dell'erogazione del servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1S comma 1 lettera d), la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'importo contrattuale inerente alla erogazione di servizi di supporto specialistico di cui all'articolo "Corrispettivo", comma 1, lett. d).
3. Qualora la Verifica di conformità della fornitura, di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a), b) e c), non si concluda positivamente, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo", per ogni giorno di ritardo fino alla conclusione positiva.
4. Qualora la Verifica di conformità dei servizi di supporto specialistico, di cui all'art. 1S comma 1 lettera d), non si concluda positivamente, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille del corrispettivo inerente alla fornitura di servizi di supporto specialistico, di cui al successivo articolo "Corrispettivo", comma 1 lettera d), per ogni giorno lavorativo di ritardo fino alla conclusione positiva.
5. Il Fornitore prende atto che, per ogni ora lavorativa di ritardo nella presa in carico delle problematiche di severità 0, 1 e 2, rispetto ai termini fissati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.3, INAIL applicherà una penale pari ad 1/8 (un ottavo) dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo".
6. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presa in carico delle problematiche di severità 3 e 4, rispetto ai termini fissati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.3, INAIL applicherà una penale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo".
7. Il Fornitore prende atto che, per ogni ora lavorativa di ritardo nel ripristino della funzionalità, in relazione ai casi definiti con severità 0, 1 e 2, rispetto ai termini fissati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.3, INAIL applicherà una penale pari ad 1/8 (un ottavo) dello 1 (uno) per mille dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo".
8. Il Fornitore prende atto che, per ogni giorno lavorativo di ritardo nel ripristino della funzionalità, in relazione ai casi definiti con severità 3, rispetto ai termini fissati nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.3, INAIL applicherà una penale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo".

9. Per ogni giorno di ritardo in caso di mancata sostituzione delle risorse non idonee rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, o in caso di inidoneità della risorsa sostituita, la Committente applicherà una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale inerente alla erogazione di servizi di supporto specialistico di cui all'articolo "Corrispettivo", comma 1, lett. d).
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a caso fortuito o forza maggiore, rispetto a tutte le tempistiche previste nel Capitolato Tecnico e/o nel contratto, con esclusione di quelle oggetto di ulteriori ipotesi di penali specificamente previste nel presente articolo, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille del massimale contrattuale di cui all'articolo "Corrispettivo" S, comma.
11. In caso di inadempimento dell'obbligo di trasmissione di cui all'art. "Qualificazione cloud", comma 4, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 500,00 (cinquecento/00).
12. Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione di cui all'art. "Qualificazione cloud", comma 5, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo".
13. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. "Qualificazione cloud", comma 7, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'intero importo contrattuale di cui all'art. "Corrispettivo".
14. Nel caso in cui, come previsto all'articolo "Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali", del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario *<oppure: Sub responsabile>* del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario *<oppure: Sub responsabile del trattamento>* una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. "Corrispettivo" comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "Condizioni particolari di risoluzione">.

<nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento:

15. Nel caso in cui, come previsto all'articolo "Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali", del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile *<oppure dal terzo autorizzato al trattamento>* dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento *<oppure: Sub Responsabile>* una penale pari all'1 per mille del

- corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. "Corrispettivo" comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "Condizioni particolari di risoluzione".
16. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
 17. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti commi anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
 18. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
 19. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
 20. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della fideiussione definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
 21. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
 22. Nel caso in cui l'applicazione delle penali, da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 15 S – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale massimo complessivo, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari dei prodotti e servizi, riportati nella dichiarazione d'offerta, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____, ____ = (_____/____), così suddiviso:
 - a) il canone per la fornitura delle sottoscrizioni del perimetro base di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), è complessivamente pari a € _____, ____ = (_____/____); i

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Appalto specifico indetto da Consip S.p.a. per acquisizione di prodotti software e servizi di supporto specialistico della soluzione di backup e restore Commvault per INAIL – ID 2892

- canoni delle singole sottoscrizioni (comprensivi della manutenzione premium) sono indicati nella dichiarazione di offerta di cui all'allegato I;
- b) il canone per la fornitura delle sottoscrizioni del perimetro opzionale di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), è complessivamente pari a € _____,___ = (_____/___); i canoni delle singole sottoscrizioni (comprensivi della manutenzione premium) sono indicati nella dichiarazione di offerta di cui all'allegato I;
- c) il canone per il Servizio Commvault Cloud Enterprise Success Service – TAM, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c) è complessivamente pari a € _____,___ = (_____/___); il canone unitario mensile è riportato nella dichiarazione di offerta di cui all'allegato I;
- d) il corrispettivo contrattuale per il servizio Commvault Quickstart, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera d) è complessivamente pari a € _____,___ = (_____/___); il corrispettivo della singola unità (ossia del pacchetto da 5 giornate) è indicato nella dichiarazione di offerta di cui all'allegato I;
2. Del corrispettivo contrattuale massimo complessivo pari a € _____,___ sono garantiti solo il canone complessivo per la fornitura delle sottoscrizioni del perimetro base (pari € _____,___) e il canone complessivo per il Servizio Commvault Cloud Enterprise Success Service – TAM (pari € _____,___); Il residuo importo pari a € _____,___, dato dal canone complessivo per la fornitura delle sottoscrizioni del perimetro opzionale (pari € _____,___) e dal corrispettivo complessivo del Servizio di supporto specialistico Commvault Quickstart (pari € _____,___), non ha valore vincolante, in quanto sarà corrisposto al Fornitore solo in caso di attivazione da parte del Committente e in misura corrispondente ai quantitativi richiesti. I corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
6. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017
7. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 125, comma 1 del Codice, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 16 S – REVISIONE PREZZI

1. I canoni unitari relativi alle sottoscrizioni del perimetro base (comprensive del servizio di manutenzione premium), di cui all'art. 1S comma 1 lettera a), e al Servizio Commvault Cloud Enterprise Success Service – TAM, di cui all'art. 1S comma 1 lettera c), non saranno oggetto di revisione in quanto si tratta esclusivamente di corrispettivi differiti di acquisti effettuati in un'unica soluzione all'avvio del contratto.
2. I canoni unitari delle sottoscrizioni del perimetro opzionale e il prezzo unitario del Servizio Commvault QuickStart (a consumo), che potranno essere acquistati successivamente all'avvio del contratto, saranno oggetto di revisione secondo le regole che seguono.

A partire dalla data di stipula del Contratto, alla scadenza di ciascun semestre (di seguito "Periodo di rilevazione") i canoni unitari delle sottoscrizioni del perimetro opzionale e il prezzo unitario del Servizio Commvault QuickStart (di seguito "Prezzi oggetto di rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice e dal relativo allegato II.2 bis, in base al corrispondente indice di riferimento e riportato nella tabella che segue:

	bene/servizio	Indice di riferimento
A	<ul style="list-style-type: none"> Sottoscrizioni Commvault on premises del perimetro opzionale (comprensive del servizio di manutenzione premium), di cui all'art. 1S comma 1 lettera b) num. 1) Servizio Commvault Quickstart – Servizi Specialistici a consumo, di cui all'art. 1S comma 1 lettera d) 	Indice dei prezzi alla produzione dei servizi "Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse" (ATECO 62)
B	<ul style="list-style-type: none"> Sottoscrizioni Commvault Cloud SaaS del perimetro opzionale (comprensive del servizio di manutenzione premium), di cui all'art. 1S comma 1 lettera b) num. 2) 	Indice dei prezzi alla produzione dei servizi "Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web" (ATECO 631)

Si considerano i valori degli indici "business to business".

3. La revisione sarà effettuata con le seguenti modalità:
 - a. Calcolo della variazione percentuale di ciascuno degli Indici di Riferimento sopra indicati. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato – e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
 - b. Calcolo della Variazione Percentuale Complessiva. Tale variazione è calcolata come media ponderata delle variazioni dei singoli Indici di Riferimento di cui al punto precedente. I fattori di ponderazione, per ciascuna delle tipologie di

prestazioni oggetto dell'appalto, come identificate nella precedente tabella di cui al comma 2, sono calcolati come rapporto tra:

- il valore residuo delle prestazioni della tipologia (A, B) e
- il valore residuo complessivo delle prestazioni A e B

dove per valore residuo si intende il valore delle prestazioni non ancora acquistate al momento in cui si effettua la revisione.

4. Qualora la suddetta Variazione Percentuale Complessiva, come sopra calcolata, risulti superiore, in aumento o in diminuzione, al 5%, la Committente aggiornerà i corrispettivi dovuti al Fornitore **per le sole tipologie di beni/servizi** per i quali la variazione del corrispondente Indice di Riferimento abbia registrato a sua volta una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%. In tali casi, i corrispettivi saranno aggiornati applicando ai Prezzi offerti in gara una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza della variazione dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
5. I prezzi così revisionati saranno comunicati al Fornitore e saranno adottati per determinare i corrispettivi dei beni/servizi acquistati successivamente alla scadenza del Periodo di Rilevazione. Al pari di quanto previsto al precedente comma 1 per il perimetro base, i canoni unitari relativi alle sottoscrizioni del perimetro opzionale già acquistate non saranno ulteriormente aggiornati, in quanto si tratta esclusivamente di corrispettivi differiti di acquisti effettuati in un'unica soluzione al momento della richiesta da parte di INAIL.
6. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. "Recesso" delle Condizioni Generali, oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
7. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 17 S – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore:
 - a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a) e c), potrà emettere la prima fattura, in misura pari a 12 mensilità, a decorrere dalla relativa "*Data di accettazione della fornitura*" di cui all'art. "Verifica di Conformità", conseguente alle attività di consegna ed eventuale installazione e configurazione; successivamente, in corso di esecuzione, potrà emettere fattura annuale anticipata a decorrere dalla relativa "*Data di accettazione della fornitura*" di cui all'art. "Verifica di Conformità";
 - b) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. b):
 - per le sottoscrizioni opzionali CV-DP-FT-11 e CV-SEC-FT-11 potrà emettere la fattura, in misura pari a 12 mensilità, a decorrere dalla relativa "*Data di accettazione*

- della fornitura” di cui all’art. “Verifica di Conformità”, conseguente alle attività di consegna ed eventuale installazione e configurazione;
- per le restanti sottoscrizioni del perimetro opzionale potrà emettere la prima fattura a decorrere dalla relativa “Data di accettazione della fornitura” di cui all’art. “Verifica di Conformità”, conseguente alle attività di consegna ed eventuale installazione e configurazione, per il numero di mesi necessari ad arrivare alla scadenza dell’annualità corrente delle sottoscrizioni di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. a) (a titolo esemplificativo: per una sottoscrizione opzionale di durata pari a 21 mesi, l’importo della prima fattura sarà riferito a 9 mesi);
- successivamente, in corso di esecuzione, potrà emettere fattura annuale anticipata a decorrere dalla relativa “Data di accettazione della fornitura” di cui all’art. “Verifica di Conformità”;
- c) con riferimento al servizio di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. d) potrà emettere fattura trimestrale posticipata a decorrere dalla relativa “*Data di accettazione del servizio*” di cui all’art. “Verifica di Conformità”;
2. La Committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
 4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
 5. Si precisa che:
 - le fatture di cui al precedente comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) eventuale Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità;

- le fatture di cui al precedente comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) *“Elenco degli interventi e Consuntivo attività”*;

6. Il Fornitore è obbligato a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al *“processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”*.

Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE	CODICE CIG	AUTORIZZAZIONE ALLA FATTURAZIONE
81GXA9	D.C.O.D.	B9AB9407F3	<i>Inserire Codice AF</i>

7. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui al precedente comma 5, stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125, comma 7 del Codice e del D. Lgs. 231/2002 e smi., sono concordati tra le parti in 30 (trenta) giorni data ricevimento fattura. Il bonifico, previo accertamento dell'INAIL della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. Il conto corrente dedicato è il seguente: conto corrente n. _____ intestato all'Impresa presso _____.

La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

8. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
- <nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
9. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.
10. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici

- bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
 12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del Contratto.
 13. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

ARTICOLO 18 S – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto di uno o più degli elementi essenziali di cybersicurezza di cui all'Allegato I al DPCM 30 aprile 2025;
 - b) mancata consegna, a fronte di richiesta da parte dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale o di altra qualsiasi autorità, della SBOM redatta secondo il formato di cui alle Linee guida per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'articolo 14 della legge n. 90/2024, adottate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con il decreto prot. n. 343069 del 24 ottobre 2025 – si veda, in particolare, quanto prescritto nell' "Appendice tecnica BOM" delle predette Linee guida – e di un'autodichiarazione che attesti la veridicità, la correttezza e la completezza dei contenuti della SBOM e che i prodotti / la sede dei Data Center per i servizi cloud sono conformi sul piano della provenienza a quanto prescritto dalle predette Linee guida;
 - c) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'art. 20 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile *<eventuale: e/o del Terzo autorizzato>*, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>;

- d) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 20S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione:
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. "Forza Maggiore".
 3. Nel caso in cui la qualificazione dei servizi cloud oggetto di acquisizione venga a scadenza, senza che sia rinnovata, ovvero venga revocata, la Committente può risolvere il contratto, fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 5, del Regolamento ACN.
 4. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. Forza Maggiore. Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. (FORZA MAGGIORE), dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 17 delle Condizioni Generali.
 5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 19 S – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite

senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119 del Codice anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d del Codice, si impegna a garantire nei

rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 20 S – NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono relative all'esecuzione delle attività contrattuali ed amministrativo-contabili, oltre che per la sicurezza delle sedi e dei sistemi;
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.)
5. Le categorie di interessati sono dipendenti e collaboratori e utenti dei servizi
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive *<si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10>*, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;

- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - la redazione del Piano di sicurezza e l'implementazione delle relative contromisure, conformemente al principio di privacy by design ex art. 25 del GDPR;
 - i controlli previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) del Titolare del trattamento, certificato secondo lo Standard ISO 27001, nel rispetto delle policy definite nel SGSI.
8. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
10. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.
11. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. ____ S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini

di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

13. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
14. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
15. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativamente ai servizi oggetto del presente contratto; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
16. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. ____ S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida,

- la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
17. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
 18. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: *i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.*
 19. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”*.
 20. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
 21. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell’esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l’applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l’adozione di tali ulteriori garanzie.
 22. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
 23. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
 24. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli “interessati”, come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

25. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 21 S – PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. Le risorse Commvault preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.

<EVENTUALE: SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE IL SEGUENTE COMMA:

<N.B.: INSERIMENTO DA CONDIVIDERE CON IL COMMITTENTE>

ARTICOLO 22 – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.>

ARTICOLO 23 – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Appalto specifico indetto da Consip S.p.a. per acquisizione di prodotti software e servizi di supporto specialistico della soluzione di backup e restore Commvault per INAIL – ID 2892

Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:

- a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 14 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. "Condizioni Particolari di risoluzione". Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 24 S – FORO ESCLUSIVO

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Appalto specifico indetto da Consip S.p.a. per acquisizione di prodotti software e servizi di supporto specialistico della soluzione di backup e restore Commvault per INAIL – ID 2892

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma

La Committente

L'Impresa

F.to digitalmente

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo – Durata

Articolo – Modifiche contrattuali

Articolo – Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

Articolo – Qualificazione Cloud

Articolo – Exit Strategy e Grace Period

Articolo – Titolarità delle sottoscrizioni

Articolo – Garanzie

Articolo – Verifica di conformità

Articolo – Servizio di manutenzione

Articolo – Servizio di supporto specialistico

Articolo – Penali

Articolo – Condizioni particolare di Risoluzione

Articolo – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo – Foro esclusivo

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo – Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze Contributive e retributive

Articolo – Obblighi di riservatezza

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Appalto specifico indetto da Consip S.p.a. per acquisizione di prodotti software e servizi di supporto specialistico della soluzione di backup e restore Commvault per INAIL – ID 2892

Articolo – Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo – Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo – Proprietà dei prodotti
Articolo – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Articolo – Garanzia definitiva
Articolo – Recesso
Articolo – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo – Trasparenza dei prezzi
Articolo – Subappalto
Articolo – Foro esclusivo
Articolo – Trattamento dei dati personali
Articolo – Risoluzione
Articolo - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza

L'Impresa

F.to digitalmente